

LXXI^a TORNATA

SABATO 4 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente **TITTONI TOMMASO**
e poi del Vice Presidente **FABRIZIO COLONNA**

INDICE

Disegno di legge (seguito della discussione del)
« Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori » (N. 129-A) pag. 1991

Oratori:

FERRERO DI CAMBIANO 1996, 1997, 1999, 2000, 2002,
2006, 2008

MICHELI, *ministro dell'agricoltura* 1994, 1998, 2000,
2005, 2007, 2009, 2011

POLACCO. 1992, 1996, 2001, 2005, 2006, 2011

RIZZETTI 1992

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale* 1993, 1998, 2002,
2006, 2011

Giuramento di senatori 1987

Oratore:

PRESIDENTE 1989

Interrogazioni (annuncio di) 2011

(svolgimento di):

del senatore Tamassia al ministro della pubblica istruzione « per sapere se può dargli i più sicuri affidamenti che, come le condizioni dell'ora presente impongono, non saranno risparmiate le cure più vigili e costanti perchè, specialmente nell'istruzione elementare e media, abbia il posto che merita il culto della patria, per l'alimento e la difesa di quella civile coscienza italiana che è il compendio supremo di secoli di grandezza e di martirio » 1983

Oratori:

CROCE, *ministro della pubblica istruzione* 1983, 1984

TAMASSIA 1984

del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione « per sapere quali provvedimenti intenda prendere innanzi all'agitazione studentesca nelle Università e negli Istituti superiori del Regno » 1985

Oratori:

CROCE, *ministro della pubblica istruzione* 1985, 1986

MARAGLIANO 1986

Mozione (per una) 1987

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli) 1989

(presentazione di) 1989, 1991

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 1991

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, e il sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani mattina alle ore undici si terrà riunione degli Uffici. Prego il senatore segretario onor. Torrigiani di voler dar lettura del relativo ordine del giorno.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Convocazione degli Uffici:

a) per la loro costituzione;

b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 208);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » (N. 214);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-1920 (N. 215);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1930, n. 619, che indica presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 216);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 218);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255, sull'ordinamento dei consorzi di bonifica (N. 234);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, riguardante la procedura per le concessioni di opere di bonifica, idrauliche e marittime (N. 235);

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 280, concernente disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli (N. 236);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 237);

Modificazioni agli articoli 138 e 142 delle tariffe e condizioni di trasporto in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato, relativamente all'indennità pei bagagli dispersi o avariati (N. 238);

Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire una e da due lire (N. 239);

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1919, n. 845, riguardante le proroghe delle concessioni telefoniche in regioni danneggiate dalla guerra (N. 240);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 845, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni (N. 241);

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche (N. 242);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali (N. 243);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1371, concernente la iscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 in conto della prima annualità autorizzata dalla legge 16 luglio 1914, n. 745, per la costruzione di edifici postali telegrafici a Campobasso, Casal Monferrato; ecc. (N. 244);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1370, concernente le ritenute sugli stipendi delle rate di credito dovute dai soci alla Cooperativa Nazionale fra impiegati ed agenti postali, telegrafici e telefonici (N. 245);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1008, riguardante il completamento dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle casse di risparmio postali (N. 246);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247);

Classificazione tra le nazionali della strada da Vallata alla stazione ferroviaria di Candela e della strada dal confine della Repubblica di S. Marino, in località Cà Bigio, alla stazione ferroviaria di Verucchio (N. 248);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico (N. 249);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a tra-

zione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a lasciare sulle linee principali e secondarie permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello (N. 251);

Approvazioni della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze (N. 253);

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca una interrogazione dell'onorevole senatore Melodia al ministro degli affari esteri. L'onorevole senatore Melodia non essendo presente, la sua interrogazione s'intende decaduta.

Segue all'ordine del giorno un'interrogazione dell'onorevole senatore Tamassia al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se può dargli i più sicuri affidamenti che, come le condizioni dell'ora presente impongono, non saranno risparmiate le cure più vigili e costanti perchè, specialmente nell'istruzione elementare e media abbia il posto che merita il culto della Patria, per l'alimento e la difesa di quella civile coscienza italiana che è il compendio supremo di secoli di grandezza e di martirio ».

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole senatore Tamassia chiede da me il più sicuro affidamento perchè nella scuola italiana si celebri il culto della patria e si alimenti e si difenda la civile coscienza italiana. Concorde come sono con lui nella sollecitudine che lo ha mosso a presentare questa interrogazione, non vorrei fare promesse oltrepassanti le cose possibili. E impossibile a me sembra, in verità, ogni azione diretta a svolgere un culto per sè stante della patria, quasi un culto astratto, ottenuto per mezzo di speciali istruzioni e di formole e cerimonie. La scuola è parte della vita nazionale, e quale è la vita nazionale, tale è la scuola: se la vita nazionale è animata da fervore patriottico, la scuola avrà la stessa anima: se è dilacerata

da dissensi, questi dissensi si rifletteranno necessariamente nella scuola. Non ho bisogno di ricordare quello che fu la scuola nel periodo del Risorgimento; era materialmente in mano dei reazionari, eppure si riempì tutta di voci patriottiche perchè di fuori risuonava la letteratura di Manzoni e di Foscolo e di Leopardi e di Berchet, ammaestravano le dottrine del Rosmini e del Gioberti e del Balbo e del Mazzini. Cosicché il problema, proposto dall'onorevole senatore Tamassia, si riduce evidentemente all'altro: con quali modi si possa tenere alta e vigorosa la coscienza patriottica dell'Italia e la tradizione delle sue sacre memorie. Problema troppo ampio da essere qui trattato; se pur non mi si conceda di esprimere di passaggio il mio convincimento che anche la coscienza patriottica d'Italia non si possa alimentarla con l'unico cibo o piuttosto con l'ecceitante del patriottismo, ma si debba lasciar vivere e crescere con la vita e con l'accrescimento della cultura e dell'operosità italiana. Date al popolo chiari concetti sulla politica e sulla economia e sullo Stato; dissipate o correggete le sue credenze talvolta puerili sull'andamento delle cose umane; fate che, per l'esperienza delle cose stesse, intenda i suoi veri e fondamentali bisogni e interessi; ed ecco che senza nessun diretto sforzo, si vedrà rifulgere nelle menti l'immagine della patria. Parimenti nella scuola il patriottismo nascerà spontaneo dalla buona e seria scuola. Ma io non vorrei che queste mie parole di tono critico, aggiunte alla preoccupazione che sembra aver ispirato l'interrogante, inducessero al dubbio che la recente scuola italiana sia stata priva di fervore ed efficacia patriottica. Non dobbiamo fermarci su alcuni particolari e incidenti; ma sta di fatto che nel corso della guerra ci siamo avveduti che la scuola aveva compiuto il suo lavoro, culminante nel dovere civile e nella dedizione alla patria; e tutti i licei e gli altri Istituti d'Italia, tutte le sue Università vengono ora pubblicando i volumi nei quali sono raccolti le effigie e i ricordi dei loro alunni caduti per la patria. Dagli scritti di quei giovani, dalle lettere che indirizzavano alle famiglie e ai maestri, si vede quale e quanta forza di patriottismo si fosse accumulata nei cuori senza che di solito ce ne accorgessimo, perchè anche prima della guerra si udivano come ora

(me ne appello a chi ha buona memoria), parole di scetticismo e di pessimismo.

Dirò di più: io credo fermamente che, nei secoli futuri, la generazione italiana che ha partecipato alla grande guerra sarà giudicata una generazione grandemente patriottica, come ora noi giudichiamo quella del Risorgimento, nonostante o forse appunto perchè anche allora ci erano molti, che, come l'onorevole senatore Tamassia, non si adagiavano nella soddisfazione del bene che esisteva, ma si davano pensiero che esso potesse disperdersi o diminuire. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamassia.

TAMASSIA. L'argomento è troppo grave perchè esso possa essere svolto convenientemente, in una breve risposta alle idee svolte dall'onorevole ministro.

Il mio pensiero dominante è questo: la scuola primaria, cui si tolse per note ragioni l'antica connessione col sentimento religioso e, diciamo pure, con tutte le manifestazioni della vita, con la quale pure essa dovrebbe avere relazioni continue, è diventata una specie di tronco morto, amorfo, freddamente tecnico che non sa nulla, al di là dell'alfabeto e delle prime cifre dell'abaco.

Ma questo accade solo fra noi. Fuori d'Italia, proprio nei paesi ove il sentimento nazionale, per ragioni storiche, è più forte e tenace, il culto della patria scalda e alimenta la parola viva del maestro. Così in Francia, come in Germania, non si comincia la consueta lezione, senza l'invocazione quasi religiosa alla santità della patria.

Senza sottintesi, oggi vediamo, in certi congressi, affacciato il programma che la scuola, dove quel certo governo comunale impera, deve validamente cooperare alla formazione della « coscienza socialista ».

Non dobbiamo noi opporre, se vogliamo salvare la stessa nostra unità nazionale, il programma e la fede di creare una coscienza italiana? (*Vivi applausi*).

Ammettiamo pure che quanto disse l'onorevole ministro risponda ad un'alta concezione scientifica: ma per quanti aditi si schiudano alla cultura, per quanto amoroso, ardente, sia il culto della scienza, così glorioso nei fasti del pensiero italiano, il mio concetto non muta.

Diciamola questa parola delle parole: Patria,

Patria. Giorno per giorno, ora per ora, in tutti i modi, si risvegli il sentimento della gratitudine per i nostri martiri, per i nostri grandi, che ci hanno restituiti alla dignità umana di liberi.

Dicasi quante lacrime, quanto sangue abbia costato la redenzione di quella che è comunione di vivi e di morti, vincolo di fraternità suprema, senza odiose lotte di classi, madre benigna che nessun figlio respinge: la Patria.

Nulla inquina, offenda la purezza dell'anima semplicetta che sa nulla dei nostri fanciulli. Trovi il ministro quei provvedimenti sicuri, immediati, che restituiscano la scuola alla preparazione di buoni cittadini, incominciando dai primi anni, in cui si apre la vergine anima alle vibrazioni del sentimento. È qui che bisogna agire, onorevole ministro.

Mi vengono in mente le parole del Savonarola, che non si possono leggere senza commozione: « Ognuno adiuti questi fanciulli, perchè, quando saranno venuti su grandi e buoni e tanti, essi soffocheranno tutti li cattivi! ».

Queste parole ci richiamano alla dolorosa realtà presente. Nella scuola si formino anime italiane, non si distrugga là, prima ancora che spunti, il sorgere di un sentimento, che sarà la difesa più salda della nostra vita nazionale. (*Applausi vivissimi. Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

CROCE, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, ministro della pubblica istruzione. Volevo dire che sono perfettamente d'accordo con le idee espresse dal senatore Tamassia, ma debbo richiamare la sua attenzione sul fatto già da me accennato che la scuola italiana, alla prova, ha mostrato di essere animata da serio e ardente spirito patriottico. La grande prova è stata la guerra e, prima di questa prova, le voci diffidenti e timorose di propaganda nefaste erano assai vive, non meno di oggi, e nel fatto si sono mostrate infondate dinanzi allo spontaneo formarsi della coscienza e dell'anima nella scuola italiana. Questo intendo di constatare, perchè ho piena fiducia nel patriottismo della scuola italiana, nonostante alcune apparenze e alcuni casi isolati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'interrogazione del senatore Chiappelli al ministero del pubblica istruzione. Non essendo presente il senatore Chiappelli la sua interrogazione è decaduta.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere dinanzi alla agitazione studentesca nelle università e istituti superiori del Regno ».

Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Le agitazioni degli studenti universitari non mi hanno affatto sorpreso; i giovani riprendono soltanto ora nella loro totalità, dopo la lunga interruzione della guerra, il corso normale degli studi, e questi ritorni alla consuete occupazioni della vita civile si sono compiuti e si compiono non senza difficoltà da ogni classe sociale.

È per questo che io, che pur voglio veder rispettato il principio dell'ordine e della disciplina nella scuola e nella vita, non ho ritenuto fosse il caso di adottar provvedimenti di rigore, che avrebbero avuto per sicuro effetto di prolungare la chiusura delle Università. Invece a me premeva che le Università tornassero ad aprirsi il più presto possibile. Ora, appunto, in tutte le Università italiane le lezioni si svolgono regolarmente.

Gli studenti chiedevano, come ben sa l'onorevole interrogante, con la loro agitazione, ed alcuni corpi accademici appoggiavano la richiesta, varie cose: un corso di integrazione nelle scuole d'ingegneria, il prolungamento della sessione d'esami a gennaio, marzo e a maggio, una vera e propria sessione straordinaria a marzo, l'esonero dall'obbligo della tesi scritta di laurea, l'esonero dalle tasse universitarie.

Questo si chiedeva in pro degli studenti ex combattenti; ma agli ex combattenti si univano anche gli altri studenti, che si agitavano per gli ex combattenti e un poco anche per loro.

Ora io avevo annunciato in più d'una occasione di voler ripristinare nella scuola italiana quell'ordine e quella serietà degli studi che la guerra vi aveva necessariamente turbati. Questo mio proposito è condiviso, lo so per certo, dal Paese, dal parlamento e anche

da molti studenti stessi, che me lo hanno dichiarato a voce e in iscritto, solennemente e in colloqui privati. Io debbo anche curare, come ogni mio collega del Gabinetto, che non si faccia getto del pubblico denaro, e tanto più rigorosamente in quanto io sono costretto a chieder continuamente nuovi fondi al collega del tesoro per le scuole d'ogni ordine e per gli uffici d'ogni specie dipendenti dal mio Ministero, che tutti languono per deficienza di mezzi. L'onorevole interrogante conosce meglio di me in quali condizioni versano gli istituti scientifici universitari, ai quali appunto si verrà in soccorso con straordinarie assegnazioni.

Per le ragioni anzidette io non ho concesso nè i corsi di integrazione, nè l'esonero dalla tesi scritta di laurea, nè l'esonero dalle tasse universitarie. Gli studenti ex combattenti questo potevano onestamente reclamare; di esser messi in grado di compiere il loro corso di studi senza perdita d'anni; ma essi debbono desiderare, altresì (e la grande maggioranza di essi lo desidera) di compierli con la maggior serietà, affinché il titolo che conseguiranno non sia un titolo vano ma abbia un valore reale, abbia cioè quel contenuto che deve avere.

Appunto per impedire che essi dovessero ritardare il conseguimento della laurea, io ho concesso il prolungamento della sessione a gennaio e a marzo, ed anche una speciale nuova sessione a marzo, se me ne giungerà a suo tempo proposta dai Consigli accademici.

Ora, come ho detto, l'agitazione è finita.

Io confido che gli studenti attendano con serietà ed intensità ai loro studi; io confido in ispecial modo negli studenti ex combattenti e faccio appello al dovere e alla disciplina, che per essi non sono puri concetti, ma virtù largamente e generosamente praticate durante la guerra. Gli studenti ex combattenti, ai quali Paese e Governo devono quella gratitudine, che merita ogni cittadino, che fece bravamente l'obbligo suo di soldato, sanno per prova che, come non si va alla guerra senz'armi, così non si possono affrontare le battaglie civili della vita senza l'allenamento al lavoro, senza una preparazione di studi, intensa e profonda. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Ho presentato un'interrogazione all'onorevole ministro della pubblica istruzione su i provvedimenti che il Governo intendeva di prendere rispetto alla attuale agitazione studentesca, che lamentiamo.

Ho inteso ora religiosamente quel che ha detto l'onorevole ministro, ma in verità non ho potuto comprendere quale sia il suo pensiero circa i provvedimenti del Governo, di fronte a queste agitazioni nelle origini loro, che sostanzialmente si devono ricercare nella questione degli esami.

E questo ricercando, appare chiaramente che l'attuale agitazione poteva essere evitata. Essa ebbe luogo da una circolare del 30 agosto dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, nella quale egli dichiarava che non intendeva concedere né in febbraio, né in marzo, né in maggio sessioni straordinarie di esami.

Era necessaria questa preventiva dichiarazione? Evidentemente no. Se ministri precedenti avevano accordato tali sessioni, le concessioni fatte erano casuistiche, limitate al momento, non mutavano né leggi, né regolamenti, che restavano immutati.

Il concedere tali sessioni è una facoltà del ministro che si esplica al momento opportuno, ed è arte di Governo il non compromettere mai con dichiarazioni preventive l'applicazione possibile di misure facoltative, perchè così facendo succede che al momento opportuno capita, come è capitato adesso, che il Governo deve tornarvi sopra con offesa al proprio prestigio.

Certo fu biasimevole il modo col quale gli studenti hanno proceduto in questa circostanza, adottando metodi che hanno alienato loro quella simpatia, che la giusta loro causa poteva suscitare.

Notò inoltre che l'agitazione una volta manifestatasi, invece di protrarsi per circa dodici giorni, poteva essere subito troncata ove fosse venuta più rapida la decisione del ministro.

Si è letto nei giornali, fin dal 23 novembre, che il Ministero era disposto a far concessioni. Le concessioni infatti vennero, ma dopo parecchi giorni. Solo il 27 novembre è partito da Roma un telegramma ai rettori delle Università, per comunicar loro le concessioni che l'onorevole ministro aveva deciso di fare.

E evidente che se le concessioni fossero state annunciate prontamente, l'agitazione si sarebbe immediatamente troncata. Le conseguenze di tutti questi errori furono spiacevoli e gli onorevoli senatori le hanno potuto constatare.

È certo che in questa circostanza abbiamo avuto il dolore di vedere penetrare nell'Università metodi di agitazione, riprovevoli e poco simpatici; che abbiamo avuto dolore più grave al vedere che anche in questo campo, in Italia con la violenza si ottiene in un secondo tempo dal Governo quello che il Governo in primo tempo negava. (*Bene*). Sono certo che l'onorevole ministro nell'intimo suo deplora egli pure queste conseguenze come certo tutto il Senato le ha deploreate (*Approvazioni*).

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Rispondendo all'onorevole senatore Maragliano desidero ristabilire la cronologia dei fatti ai quali egli ha accennato. L'agitazione cominciò da una domanda degli studenti del Politecnico di Torino e anche di altri d'Italia, per avere i così detti corsi di integrazione. Ora questi corsi di integrazione dichiarai di non poterli accordare per molte ragioni, prima di tutte questa, che, oltre le lezioni ordinarie, ci sono ora corsi di esercitazione, e non so come mai si potessero avere le necessarie aule nell'Università e disporre gli orari per questa terza serie, per i corsi di integrazione, che richiedevano anche una spesa che io dovevo cercare di evitare al bilancio. Gli studenti dei Politecnici preannunziarono la loro agitazione per il 18 novembre. Nei primi di novembre mi occupai della cosa, e, venuta al Ministero una Commissione di questi studenti, si mise in chiaro il loro effettivo bisogno: che, cioè, essi, dovendo fare molti esami, desideravano qualche aiuto per potersi preparare al di fuori dei corsi ordinari. Allora io pensai di convertire in loro vantaggio i corsi di esercitazione dell'ultimo anno; mandai a chiamare il direttore della scuola d'applicazione di Roma, mi intesi con lui, e detti per circolare disposizioni in questo senso. Così gli studenti dei Politecnici furono contenti, e infatti essi non parteciparono alle agitazioni.

Intanto gli altri studenti che si erano accinti ad agitarsi per tale questione ormai esaurita, essendo giovani e facili a muoversi, si sono mossi ugualmente e caoticamente, e io dovetti durare alcuni giorni per comprendere che cosa propriamente volessero, e che erano in fondo concessioni già accordate, per estensione analogica di quanto si era fatto per gli studenti del Politecnico. La questione si è trascinata per qualche giorno; ed essendomi occorso la settimana passata di recarmi a Torino, centro dell'agitazione, e avendo letto nei giornali di questa città che c'erano stati dei comizi e che gli studenti erano venuti alle mani tra loro, e avendo parlato con alcuni professori senza avere da essi una chiara spiegazione, risolsi la cosa con un'intervista in un giornale di Torino, nella quale dissi ciò che era stato concesso e ciò che non si poteva concedere.

Conseguenza della mia intervista fu, che il giorno dopo cessò l'agitazione degli studenti; alcuni di essi, venuti a vedermi, mi ringraziarono e mi dissero che le agitazioni minacciavano di continuare per solidarietà con gli studenti delle scuole superiori di commercio; al che feci osservare che tali scuole non dipendono, come essi credevano, dal Ministero dell'istruzione, ma che, ciò nonostante, volentieri avrei trasmesso e raccomandato il memoriale che mi avessero presentato al collega ministro dell'industria. Non ho fatto concessioni sotto pressioni di minacce, cosa che non sono abituato a fare, per la dignità del mio ufficio; ma ho trovato modo di soddisfare alcuni bisogni che mi sono risultati legittimi; ed ho tenuto ferma la negativa per i corsi di integrazione e per la sessione di esami a maggio e per la cessazione della laurea orale, che è una pietra di scandalo e che ha gettato lo scredito sulle lauree ottenute durante la guerra. Quindi, pur deplorando le agitazioni e il perditempo nel trovarne il bandolo, credo di aver mostrato la fermezza che il caso richiedeva.

Per la mozione del senatore Pellerano ed altri.

BONOMI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. È stata presentata al Senato una mozione del senatore

Pellerano ed altri intorno allo stato economico degli ufficiali dell'esercito.

Dichiaro che il Governo l'accetta ed è disposto a discuterla lunedì prossimo.

PELLERANO. Ringrazio il ministro della guerra.

PRESIDENTE. Questa mozione sarà iscritta dunque all'ordine del giorno di lunedì.

Giuramento dei senatori Barzilai, Bennati, Bombig, Chersich, Conci, Ghiglianovich, Mayer, Malfatti, Piccoli, Salata e Ziliotto.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Barzilai Salvatore, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Scialoia e Mazzoni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Barzilai Salvatore è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Barzilai Salvatore del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bennati Felice, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Tivaroni e Zupelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Bennati Felice è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Bennati Felice del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bombig Giorgio, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Lustig e Mazzoni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Bombig Giorgio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Bombig Giorgio del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

(*Applausi. Grida di: Viva Gorizia!*).

Essendo presente nella sala del Senato il signor Chersich Innocente, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Tivaroni e Hortis di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Chersich Innocente è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Chersich Innocente del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Conci Enrico, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Pecori Giraldi e Zippel di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Conci Enrico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Conci Enrico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ghiglianovich Roberto, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Mortara e Thaon di Revel di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento. (*Applausi*).

(Il signor Ghiglianovich Roberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ghiglianovich Roberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

(*Applausi vivissimi. Grida di: Viva Zara e la Dalmazia*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mayer Teodoro, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Corsi e Salvago Raggi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Mayer Teodoro è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Mayer Teodoro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Malfatti Valeriano, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Hortis e Zippel di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento. (*Applausi*).

(Il signor Malfatti Valeriano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Malfatti Valeriano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni (*Applausi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Piccoli Giorgio, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Hortis e Valerio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento. (*Applausi e grida di viva Trieste*).

(Il signor Piccoli Giorgio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Piccoli Giorgio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi e grida di viva Trieste*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Salata Francesco, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Hortis e Lustig di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Salata Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Salata Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni (*Applausi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ziliotto Luigi, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Tivaroni e Valerio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giu-

ramento. (*Applausi e grida di: Viva Zara, Viva la Dalmazia*).

(Il signor Ziliotto Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ziliotto Luigi del prestato giuramento, lo prociamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi e grida di: Viva la Dalmazia*).

PRESIDENTE. (*Il Presidente si alza, e con lui tutti i senatori e i ministri*). A Voi nuovi colleghi rappresentanti delle Terre italiane a noi ricongiunte dopo lunghi anni di lotte, di ansie, di dolori, di sublimi sacrifici io porgo il saluto fraterno del Senato. (*Applausi*).

Noi Vi attendevamo, poichè fu sempre onore e vanto di questo alto Consesso accogliere nel suo seno gli uomini che hanno consacrato la loro esistenza alla Patria. (*Applausi*).

E Voi ritroverete qui quella stessa atmosfera morale che fu alimento della Vostra vita, poichè in quest'Aula un solo spirito aleggia, un solo pensiero, domina le menti e riscalda i cuori, quello della prosperità e della grandezza d'Italia. (*Applausi vivissimi e prolungati e grida di: Viva l'Italia*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Supino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SUPINO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava Beccaris.

BAVA BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, per le categorie 3ª e 5ª del-

l'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore l'on. dott. Silvio Crespi che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature consecutive, dalla XX alla XXIV e ministro Segretario di Stato.

Riscontrati esatti i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 ottobre 1920, in base all'art. 33 dello Statuto (categorie 3ª e 5ª), venne nominato senatore del Regno l'on. Ugo Di Sant'Onofrio del Castillo che fu deputato al Parlamento per undici Legislature consecutive, dalla XIV alla XXIV, e fu ministro Segretario di Stato.

La Commissione, verificati i titoli e riconosciuta la loro validità col concorso degli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, per le categorie 3ª e 5ª dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore l'on. avv. Ugo Da Como che fu deputato al Parlamento per tre Legislature consecutive, XXII, XXIII e XXIV e ministro Segretario di Stato.

Riscontrati esatti i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cassis.

CASSIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, per le categorie 3ª e 5ª dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore l'on. prof. Antonio Fradeletto che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature consecutive, dalla XX alla XXIV, e ministro Segretario di Stato.

Riscontrati esatti i titoli di nomina e concorrendo tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Malvezzi.

MALVEZZI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 ottobre 1920, in base all'art. 33 dello Statuto (categorie 3ª e 5ª), venne nominato senatore del Regno l'onor. avv. prof. Luigi Rava che fu deputato al Parlamento per sette Legislature e cioè dalla XVII alla XIX e dalla XXI alla XXIV, e fu tre volte ministro Segretario di Stato.

La Commissione, verificati i titoli e riconosciuta la loro validità col concorso degli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fabrizio Colonna.

COLONNA F., *relatore*, legge :

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920 e per le categorie 3ª e 5ª dell'art. 33 dello Statuto del Regno venne nominato senatore l'on. dott. Sidney Sonnino. Dai documenti presentati risulta che fu deputato al Parlamento per undici Legislature, dalla XIV alla XXIV, e quattro volte ministro Segretario di Stato.

Concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina dei nuovi senatori Crespi, Da Como, Di Sant'Onofrio, Fradeletto, Rava, Sonnino Sidney.

Prego l'onorevole segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i Senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti. (I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom.

Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bennati, Bergamasco, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli,

Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bolati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Caneva, Capaldo, Capotorto, Cappelli, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Ciruolo, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corsi, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fabri, Fadda, Faldella, Fano, Fecia di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Garavetti, Ghiglianovich, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusso, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Lojodice, Loria, Lustig.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mayer, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mayor Des Planches, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, PoDESTÀ, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridofa, Rizzetti, Rolandi-Ricci, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Salvia, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalini, Schupfer, Scialoja, Setti, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Vignoni, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Ziliotto, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli; dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatore dei signori Crespi, Da Como, Di Sant'Onofrio, Fradeletto, Rava, Sonnino Sidney, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Di Prampero a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la convalida dei senatori Badaloni prof. Nicola, Bouvier avv. Alfredo, Campostrini ing. Giovanni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e poste all'ordine del giorno di lunedì.

PRESIDENTE. Invito il senatore Presbitero di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESBITERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la convalida a senatore del signor Bergamini Alfredo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Presbitero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di lunedì.

Invito il senatore Mariotti di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la convalida a senatore del signor Bertesi Alfredo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di lunedì.

Invito il senatore Colonna Fabrizio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la convalida a senatore del signor Canevari avv. Alfredo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di lunedì.

PRESIDENTE. Invito il senatore Perla a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PERLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sopra la nomina dei signori Capece Minutolo di Bugnano Alfredo e Giacomo Bonicelli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Perla della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di lunedì.

Seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori » (N. 129-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori ».

Essendo stata chiusa nella seduta di ieri la discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli sul testo dell'Ufficio centrale.

Ne do lettura.

TITOLO I.

AGEVOLEZZE TRIBUTARIE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere le esenzioni di tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi fra il 30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avrà messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a quattro tonnellate,

con o senza motore ausiliario sia per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci.

Se tali scafi cessano di funzionare per la pesca entro un triennio, dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca del pesce, delle aragoste delle spugne e del corallo.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola per una brevissima osservazione di forma: mi pare troppo generica la dizione « Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esenzione di tasse e di imposte per il periodo di dieci anni, ecc. ».

Si potrebbe credere che si trattasse di qualunque genere di tasse ed imposte, magari anche della tassa di famiglia, mentre l'esenzione va riferita alle imposte e tasse che si dovrebbero pagare in relazione alla pesca. Perciò direi: « il Governo del Re è autorizzato a concedere le esenzioni delle relative tasse ed imposte per il periodo, ecc. ».

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Concordiamo.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1° con l'emendamento del senatore Polacco accettato dal Governo e dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

È concessa l'esenzione dei dazi doganali per l'importazione del pesce comunque conservato (Daz. Dog. n. 426 B), qualora la cattura del pesce medesimo e la sua lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi di bandiera italiana.

Nel primo quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, potrà essere concessa la esenzione del dazio doganale per l'importazione di reti da pesca.

I redditi delle imprese nazionali di pesca, sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e da ogni altra imposta su i redditi industriali, per 10 anni dalla data della presente legge.

RIZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZETTI. Questo articolo è molto importante, perchè contiene l'esenzione dei dazi doganali, e questo credo che sia un provvedimento che da un lato può giovare, ma dall'altro può anche nuocere all'industria del pesce conservato che si va svolgendo dal nostro Paese, però è stato accettato dalla Commissione e non ho nulla da obiettare.

Nel secondo periodo si dice che si potrà concedere l'esenzione del dazio per le reti nel prossimo quinquennio; ora devo fare osservare al Senato che la questione delle reti in questo momento è una delle più gravi, è una questione che travaglia tutto il ceto peschereccio. I filati di cui si compongono le reti hanno preso un aumento straordinario; di più, le reti che venivano dall'estero adesso costano enormemente, sia per il prezzo originario, sia per l'elevazione del cambio: ora si verifica questo fatto che i nostri poveri pescatori sono obbligati a perdere giorni e giorni per rattoppare le reti, e questi giorni occupati in questa mansione sono giorni perduti per pescare ad alimentare le proprie famiglie. Pertanto io proporrei che invece di dire « potrà essere esente » si dicesse « dovrà essere esentato » perchè questa disposizione potesse entrare subito in esecuzione. La sezione di Pesca del Comitato nazionale scientifico tecnico, che io ho l'onore di presiedere, si sta occupando in questo momento al fine di poter portare qualche sollievo ai pescatori, cercando di trovare in Italia qualche industriale, o qualche Consorzio che li aiuti nei loro bisogni. A questo scopo i capi delle corporazioni peschereccio sono stati invitati a voler formulare domande precise, come pure a voler vedere di raccogliere un complesso di ordinazioni tali che possano invogliare i nostri industriali ad occuparsi di questa materia. Intanto, siccome qui si tratta di un provvedimento che io credo utilissimo, sarà un vero servizio che si rende al ceto peschereccio adottandolo subito.

In quanto al terzo comma, io vedo citate genericamente « le imprese nazionali di pesca ». È questa una denominazione talmente larga che meriterebbe, secondo me, di essere molto meglio chiarita. Di imprese di pesca abbiamo tutte quelle relative alla conservazione del pesce, sono anche imprese di pesca le Società

che si costituiscono per intraprendere la pesca su vasta scala mediante motori meccanici, quelle che possano importare il pesce dall'estero, ecc.: ed io dico che sia pericoloso stabilire in genere queste esenzioni, perchè i capitali che si impiegano nella pesca con progetti finanziari, tecnici ed economici ben studiati, sono remunerativi e possono benissimo pagare la tassa di ricchezza mobile. Perciò io credo che con questo comma si va a stabilire un precedente non dei più lodevoli, perchè non è bene che noi allarghiamo la breccia delle esenzioni dalla ricchezza mobile per questa o quell'altra industria o categoria: secondariamente poi bisogna dire che se si vuole usare qualche trattamento speciale a questa o a quella impresa si debba ben determinarla.

Concludendo dunque io propongo che nel secondo comma invece di dire « potrà esser concessa la esenzione » si debba dire « dovrà... »; e venga cioè stabilito che questa esenzione si accordi fin d'ora. Quanto al terzo comma, se il Governo insiste su di esso, io credo che bisogna specificare in modo precisissimo quali sono queste imprese peschereccio che possono avere la esenzione.

ROLANDI RICCI *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Il progetto del Governo assumeva di consentire la protezione dell'industria peschereccio sotto la forma dei premi: il vostro Ufficio centrale ha creduto di abbandonare il sistema dei premi che non ha fatto neppure buona prova in tema di marina mercantile. Ed allora l'Ufficio ha cercato di sostituirvi un sistema più semplice, quale è usato da altre legislazioni, e siamo ricorsi al sistema delle esenzioni fiscali.

Questo è il maggior favore che viene ad essere consentito all'industria peschereccio. Abbiamo cominciato nell'articolo 2, prima parte, a stabilire che fosse concessa l'esenzione dai dazi doganali per l'importazione di pesce comunque conservato, qualora la cattura del pesce medesimo e la sua lavorazione fossero fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi di bandiera italiana. Ci ha determinati a proporvi la concessione di queste larghezze fiscali, appunto il desiderio che si facesse presto a fornire il nostro mercato di un alimento

sano, mentre l'Italia si trova in condizioni di non aver davvero una sovrabbondanza di generi alimentari.

Nel secondo comma ci siamo limitati a stabilire la facoltà al Governo di consentire l'esenzione del dazio doganale per l'importazione delle reti da pesca, anzichè stabilire l'obbligo di questa esenzione, in quanto abbiamo pensato essere cosa pratica che l'industria dei filati italiani potesse essa tentare di sopperire al bisogno delle reti da pesca, e ad ogni modo noi abbiamo fatto questo riflesso di opportunità: il potere esecutivo vedrà se contemperando le esigenze della industria dei filati con quelle dell'industria della pesca, sia il caso di ritenere più conveniente di consentire o non questa esenzione di dazio per le reti che s'importassero dall'estero. Abbiamo pensato che dovesse essere compito del potere esecutivo di vedere quale delle due industrie fosse in questi momenti più opportuno di proteggere; non ci siamo voluti sedere arbitri a decidere se si dovesse fare una disposizione che consentendo obbligatoriamente l'esenzione del dazio doganale per le reti da pesca potesse costituire un impedimento ad un ulteriore svolgimento e miglioramento dell'industria dei filati in Italia. Questa è stata la ragione per cui noi non ci siamo creduti autorizzati a proporre il verbo « dovrà » e abbiamo proposto invece il verbo « potrà ». Si vedrà da chi ha la competenza di decidere questa questione e cioè dal ministro di agricoltura, il quale presiede alla pesca, d'accordo col ministro dell'industria, il quale presiede all'industria dei filati, se sia opportuno a seconda dei tempi e dei mercati di consentire o no questa concessione.

Come vede il collega Rizzetti, anche lasciando in facoltà del Governo la concessione di questa esenzione, non andiamo contro il suo intendimento di mettere i pescatori in grado di avere facilmente le reti dall'estero; ma mettiamo il Governo in grado di poter esso vedere se sia opportuno o no di fare questa concessione per un quinquennio o per un biennio e frattanto, se non si possa svolgere in Italia una industria dei filati, la quale se fin da adesso si assegnasse un quinquennio di esenzione doganale all'importazione dall'estero delle reti non potrebbe evidentemente sorgere che dopo trascorso tale quinquennio, mentre forse potrebbe

cominciare a sorgere ed a svolgersi subito, prima del finire del quinquennio se il Governo ritenesse opportuno di non concedere, o di togliere in seguito siffatta esenzione.

L'ultimo comma di questo articolo è stato appunto proposto dall'Ufficio centrale in sostituzione di tutti quei premi tolti e l'abbiamo proposto con una formula volutamente larga, perchè abbiamo inteso che i redditi di tutte le imprese nazionali di pesca siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, volendo che un decennio di esenzione compensasse coloro che rischiano in questa nuova industria peschereccia i loro capitali.

Se non invitiamo, se non solletichiamo questi capitalisti con la speranza di un vantaggio sicuro, quale quello dell'esenzione dall'imposta, molto difficilmente noi avremo quello sviluppo nell'industria peschereccia che desideriamo conseguire, che riconosciamo utile all'economia nazionale ed in questo momento anche necessario all'alimentazione del nostro paese. D'altronde siccome abbandonavamo il sistema dei premi e cioè le duecento lire per tonnellata di stazza lorda, le cinquecento lire per cavallo asse per i motori a combustione interna, le duecento lire per cavallo indicato per motori a vapore, le mille e cinquecento lire per ogni mille frigoriferi-ora di potenzialità degli impianti frigoriferi, ci pareva che fosse utile compensare adeguatamente questa soppressione di premi con l'assicurazione dell'esenzione per dieci anni dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Queste le ragioni che ci hanno indotto alla formulazione di questo articolo.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Come ho dichiarato in principio della discussione, ho consentito che la discussione di questo disegno di legge venisse fatta non sopra il testo da me proposto, ma sopra quello emendato dall'Ufficio centrale. Questo non tanto per doveroso riguardo al lavoro dell'Ufficio centrale del Senato, quanto per economia di discussione, giacchè l'Ufficio centrale non si è limitato a fare emendamenti, come quelli cui ha accennato l'onorevole senatore Rolandi Ricci, ma ha

fatto anche trasposizioni di articoli che sono stati mantenuti anche integralmente, per modo che se si fosse discusso sopra il testo originariamente presentato, si sarebbe dovuto andar qua e là ricercando la parte corrispondente agli articoli proposti dall'Ufficio centrale.

Relativamente all'art. 2 debbo rilevare come sia effettivamente vero che io abbia consentito alla proposta dell'Ufficio centrale di eliminare i sussidi accennati nell'articolo primo e questo anche perchè coloro i quali questi premi avevano già proposto nel vecchio progetto in seno alla Commissione della pesca, recentemente mi hanno dichiarato che l'esperienza fatta in questi due ultimi anni dissuade dall'adottarli almeno con quelle norme e in quella misura, essendo dimostrato come questi sussidi siano nelle attuali circostanze insufficienti e improduttivi.

Ma bisogna che io rilevi anche come la concessione dell'esenzione dei dazi doganali e dalle imposte di ricchezza mobile sia già compresa nel progetto ministeriale. Non è esatto quindi affermare che si tratti di compensazione che la Commissione abbia creduto di fare con i sussidi tolti.

L'articolo 2 dell'Ufficio centrale concede la esenzione dei dazi doganali, e l'articolo 4 consente l'esenzione dei redditi delle imposte alle imprese nazionali di pesca. Ora anche nel testo da me proposto l'articolo 3 conteneva la esenzione dei dazi doganali e l'articolo 4 la esenzione dei redditi dell'impresa nazionale di pesca.

Mi rimane ora da rispondere alla eccezione ultima mossa dall'onorevole Rizzetti, il quale desidera che con maggiore precisione siano indicate quali devono essere queste imprese nazionali. Ora, mentre il progetto ministeriale si era limitato a parlare di imprese di pesca italiane, accennando che fossero quelle gerite da cittadini italiani, o quelle che avessero le qualità stabilite da alcuni di questi decreti luogotenenziali non mai abbastanza ricordati, ha sostituito invece con maggiore determinazione « capitali, personale e navi di bandiera italiana », dizione che io ho accettata ben volentieri perchè conteneva una determinazione opportuna. E, dato questo, io riterrei che il primo e il secondo capoverso dell'articolo dovessero rimanere tali e quali e prego perciò l'onore-

vole Rizzetti a non volere insistere nella sua proposta.

Quanto al terzo capoverso debbo dichiarare da parte del mio collega delle finanze, che si è dovuto assentare perchè alla Camera è in discussione un provvedimento finanziario di grande importanza, che egli, che aveva accettata la mia proposta di cui nel secondo capoverso dell'articolo quattro, cioè « i redditi fino all'otto per cento delle imprese medesime sono esenti » consente all'esenzione, ma nei limiti sopra indicati. Egli crede che non si possano esentare completamente, ma che si debba farlo con un certo limite. « Tutt' al più potrei - Egli mi ha detto - arrivare fino al dieci per cento ».

Pregherei quindi la Commissione di voler riprendere l'antica dizione: « i redditi sino al dieci per cento dell'imposta di ricchezza mobile ecc. sono esenti da ogni altra imposta ».

ROLANDI RICCI. Sta bene.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Bisognerebbe dunque dire così: « esenti solo fino al dieci per cento ». Non oltre.

ROLANDI RICCI. « Fino al dieci per cento sono esenti dalle imposte ».

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Benissimo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo due con l'emendamento apportatovi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TITOLO II.

PROVVIDENZE DIVERSE PER L'INDUSTRIA DEI PESCATORI.

Art. 3.

A favorire l'incremento dell'industria pescareccia, il Ministero dell'agricoltura è inoltre autorizzato:

A. — *Per la pesca di mare.*

1° A promuovere di concerto con i Ministeri competenti la costruzione di porti pescarecci o adattamenti portuali non contemplati nel testo unico delle leggi sulle opere marittime, approvato con Regio decreto 2 aprile 1885 n. 3095, e opere inerenti a scali di alaggio in coste aperte;

2° A promuovere e sussidiare:

a) l'esercizio di pescarecci con motore sussidiario a combustione interna e di battelli portapesce se dotati di impianti frigoriferi, e ciò in base alla produzione semestrale;

b) l'istituzione di colonie pescareccie con norme da fissare nel regolamento;

c) la trasformazione di bacini salsi in peschiere;

d) la utilizzazione dei seni marini per impianti di molluschicoltura;

e) impianti di vivai e di battelli vivai per il commercio e il trasporto del pesce e delle aragoste;

f) impianti ad esercizio di fabbriche di reti e di macchine per reti, di tintorie e di magazzini sociali per imprese pescareccie;

g) l'armamento di barche coralline e stabilimenti di lavorazione del corallo;

h) lo sfruttamento razionale di algamenti spugniferi e relativo materiale per la pesca delle spugne;

i) campagne sia in punti lontani dal litorale, sia nei mari delle colonie, affine di preparare nuovi campi di pesca.

B. — *Per la pesca d'acqua dolce.*

3° A promuovere e sussidiare:

j) la fondazione di stabilimenti consorziali di piscicoltura;

k) la fondazione di stabilimenti di piscicoltura privati;

l) la costruzione di bacini di stabulazione e di incubatori;

m) opere di stagnicoltura in zone paludose;

n) l'organizzazione razionale della pesca in acque pubbliche per lo sfruttamento intensivo delle medesime;

4° A concorrere, in metà della spesa, per ripopolamenti di acque pubbliche eseguito da società o da privati sotto il controllo dell'Ispettorato;

5° A sussidiare le società di pesca o di pescatori o cooperative di pescatori, per l'attività spiegata nell'incremento della pescosità delle acque pubbliche, nella educazione dei pescatori con pubblicazioni di giornali, conferenze, ecc.

C. — *Per la pesca di acqua dolce e di mare.*

A organizzare coi Ministri competenti e a sussidiare:

o) la costruzione di appositi vagoni refrigeranti o l'adattamento di quelli esistenti per il trasporto del pesce fresco;

p) vagoni speciali per il trasporto del pesce vivo;

q) impianti di stabilimenti per la conservazione e frigoriferi per il contingentamento del pesce;

r) l'impianto a bordo dei vapori postali, che fanno il servizio colle nostre isole, di celle frigorifere per il trasporto del pesce fresco;

s) tariffa di favore per il trasporto del pesce vivo e fresco, da farsi anche con treni diretti.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Proporrei anche per questo articolo una tenuissima variazione di forma. Al numero 5 è detto che il Ministero di agricoltura è autorizzato « a sussidiare le Società di pesca o di pescatori o Cooperative di pescatori, per l'attività spiegata nell'incremento della pescosità delle acque pubbliche, nella educazione dei pescatori con pubblicazione di giornali, conferenze, ecc. ». Io proporrei che invece di « attività spiegata » si dicesse « della attività diretta all'incremento della pescosità delle acque pubbliche » perchè parrebbe, altrimenti, che si dovesse sussidiare l'attività già svolta da tali enti, mentre piuttosto si tratta di soccorrere quella che si propongono di svolgere per l'avvenire.

Parimenti per non chiudere con quell'ecc. direi « nella educazione dei pescatori con pubblicazioni di giornali, conferenze ed altri mezzi simili ».

Ho da fare un'altra osservazione per il successivo capoverso che riguarda la pesca di acqua dolce e di mare. È detto: il Ministero di agricoltura è autorizzato a organizzare coi ministri competenti ed a sussidiare:

o) la costruzione di appositi vagoni refrigeranti o l'adattamento di quelli esistenti per il trasporto del pesce fresco;

p) vagoni speciali per il trasporto del pesce vivo.

S'intendeva certamente dire organizzare la

costruzione e l'adattamento di vagoni speciali e mi parrebbe necessario ripetere queste parole « costruzione e adattamento » anche pei vagoni speciali diretti al trasporto del pesce vivo ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta gli emendamenti proposti dal senatore Polacco?

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. La Commissione accetta.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Per parte mia confermo la dichiarazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'art. 3° con gli emendamenti proposti dal senatore Polacco.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Presidenza

del Vice Presidente FABRIZIO COLONNA

TITOLO III.

CREDITO PESCHERECCIO.

Art. 4.

Presso l'Istituto nazionale del credito per la cooperazione è istituita una sezione per il credito pescareccio, la quale, indipendentemente da qualsiasi disposizione statutaria e regolamentare, potrà fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi per l'impianto e l'esercizio di deposito e di vendita, per la costruzione e l'acquisto di battelli e di navi e di attrezzi da pesca, e per qualsiasi altro impianto concernente la industria della pesca, delle spugne, del corallo e di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

Le norme per il funzionamento della sezione saranno stabilite con regolamento, soggetto ad approvazione del Ministero dell'Agricoltura.

(Approvato).

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io mi compiaccio che si sia imperniata sull'Istituto Nazionale di

credito per la cooperazione, la somministrazione del credito peschereccio, ma mi permetto di osservare all'onorevole ministro e agli onorevoli colleghi della Commissione che non basta per raggiungere l'intento desiderato e lo scopo che ci si propone di affermare che il credito si debba dare dall'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, di decretare che in questo Istituto si debba istituire una nuova sezione di credito peschereccio, sì e come vi sono già state istituite e funzionano le due sezioni di credito edilizio per la costruzione di case popolari e la sezione del credito agrario e fondiario per le cooperative agricole oltre le altre operazioni di credito che l'Istituto esercita in pro' delle cooperative di consumo di produzione e di lavoro.

Importa che l'Istituto ne abbia i mezzi.

Ora come lo Stato ha veduta la necessità di venire in aiuto ai compiti che sono già stati affidati all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dandogli i fondi necessari con diverse modalità e regolati da differenti decreti, io chiedo all'onorevole ministro di agricoltura di consentire che sia pur data una congrua dotazione all'Istituto affinché possa adempiere questo nuovo compito che gli si affida. Con i mezzi di cui attualmente dispone assolutamente non lo potrebbe: sono anche troppo poco adeguati alle finalità prefisse. Quindi è necessario e indispensabile che si aggiunga, e lo propongo come emendamento, che il ministro del tesoro sia autorizzato a somministrare una somma, che io vorrei precisare almeno in venti milioni, perchè sia concesso alle Società cooperative il credito di cui abbisognano per tutto quanto riguarda gli impianti e l'esercizio dell'industria peschereccia. Senza di questo, onorevole ministro, faremo della politica e della poesia, ma non gioveremo efficacemente ai pescatori e alla pesca per richiamarla a nuova vita, come vogliamo nell'interesse della economia del paese. E perciò raccomando vivamente a lei onorevole ministro, di ottenere dall'onorevole suo collega del tesoro, codesta assegnazione per l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Mi danno affidamento di essere esaudito con l'ineccepibile valore delle ragioni che adduco, l'amore che ella ha posto nel preparare questo disegno di legge, nel portarlo davanti al Senato

e l'averne con tanto calore propugnata la discussione. Tutto questo svanirebbe se non fosse fornito il credito e se l'Istituto chiamato a distribuirlo non ne avesse i mezzi sufficienti. Propongo quindi questo testuale emendamento che dovrà essere il penultimo comma dell'art. 4:

« Per le operazioni di credito contemplate nel presente articolo il tesoro dello Stato potrà fare somministrazioni all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione fino alla concorrenza di venti milioni alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento di cui nel comma successivo ».

Ora mi consentano l'onorevole ministro e gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale un'altra osservazione. È detto nel disegno di legge che gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti per l'industria peschereccia ad un saggio non superiore a quello della Banca d'Italia diminuito di un punto.

Ora io chiederei semplicemente che si sopprimesse questa disposizione.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. È soppressa.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo infatti a lei, onorevole ministro, e a chiunque di noi abbia una pratica anche minima in queste cose, se oggi è possibile ottenere credito a un punto di meno del saggio di sconto della Banca d'Italia. La disposizione è destinata a rimanere lettera morta, senza contare che essa sarebbe perfettamente inutile perchè non so vedere di quale autorizzazione abbisognano gli istituti di credito.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. La Commissione l'ha soppresso il capoverso e io ho già aderito alla richiesta soppressione.

FERRERO DI CAMBIANO. Allora sono lieto di trovarmi completamente d'accordo con l'Ufficio centrale.

Forse si potrebbe aggiungere: « allo scopo di aumentare le sorgenti del credito, a concedere i prestiti in questione sono autorizzate le Casse di risparmio », ma non ne faccio formale proposta.

Mi si consenta un'ultima e modesta osservazione di forma. Nel primo comma dell'art. 4, dopo le parole « per l'impianto e l'esercizio » bisogna aggiungere la parola « di magazzino » che specifica e deve riferirsi alle parole che seguono « di deposito e di vendita ». Eviden-

temente si tratta di una omissione di stampa, poichè suona male e non corre il parlare di « impianti ed esercizio di deposito e di vendita ».

Ecco le osservazioni che io desideravo di sottoporre al Senato e all'onorevole ministro. E concludo raccomandando caldamente all'onorevole ministro di accogliere l'emendamento da me proposto, che assicurerà per lo meno e non in tutto quanto occorrerebbe, i mezzi perchè lo provvida legge che si discute e i savii intenti che si propone il Governo raggiungano il loro scopo.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Concordo con l'onorevole Ferrero Di Cambiano nel ritenere se si vorrà che la disposizione dell'art. 4 in esame si traduca effettivamente in qual cosa di pratico occorrerà che l'Istituto nazionale del credito per la cooperazione abbia i fondi necessari all'uopo.

Quindi posso concordare nella raccomandazione che l'onorevole Ferrero Di Cambiano fa all'onorevole ministro, perchè egli solleciti dal competente suo collega del tesoro la sovvenzione necessaria all'Istituto nazionale del credito, perchè il credito peschereccio diventi qualcosa di pratico; e la Commissione aderisce all'autorevole parola dell'onorevole Ferrero Di Cambiano.

Quanto all'ultimo comma dell'art. 6 del progetto ministeriale l'onorevole collega non ha che a riguardare il testo della Commissione, dove quell'ultimo comma è stato soppresso.

FERRERO DI CAMBIANO. Me ne sono rallegrato.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Perchè ci siamo resi conto che non era pratico autorizzare gli Istituti di credito ordinario, che non hanno bisogno di autorizzazione per fare le loro operazioni commerciali, a prestare i loro quattrini a un interesse inferiore a quello che richiedono gli Istituti di emissione.

Non ho ben inteso poi qual sia la manchevolezza di testo per errore tipografico o materiale che l'onorevole Ferrero Di Cambiano ha rilevato nel testo della Commissione.

Il testo della Commissione dice: « la quale, indipendentemente da qualsiasi disposizione

statutaria e regolamentare potrà fare prestiti alle Società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro Consorzi per l'impianto e l'esercizio di deposito e di vendita, per la costruzione e l'acquisto di battelli e di navi e di attrezzi da pesca e per qualsiasi altro impianto, ecc.

FERRERO DI CAMBIANO. Io avevo chiesto che si dicesse per magazzini di deposito e di vendita, solo per chiarire il concetto.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. A noi sembra chiara la nostra dizione; ma se ella crede che non lo sia abbastanza, noi non desideriamo di meglio che accogliere i suoi chiarimenti.

FERRERO DI CAMBIANO. Si vedrà poi in tema di coordinamento.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà di riconoscere che l'affermazione fatta nell'art. 4 è una affermazione più che altro teorica, e si è dovuto fermare a tale, quando dal ministro del tesoro, non si è potuto ottenere nessuno stanziamento per l'istituzione della sezione. Forse è rimasta la vecchia dizione che è un poco in contrasto con il mancato stanziamento, e si potrebbe rimediare sostituendo alla frase « Presso l'Istituto Nazionale del Credito per la cooperazione è istituito » l'altra « potrà istituirsi ». Potrebbe allora essere completata con un capoverso il quale dicesse « le somme occorrenti saranno iscritte dal ministro del tesoro » oppure « il ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere le somme occorrenti nel bilancio dello Stato » e le norme per il funzionamento della Sezione saranno stabilite con regolamento da redigersi di concerto fra il ministro del tesoro e quello di agricoltura.

Allora noi non avremo più bisogno di ritornare avanti al parlamento per qualsiasi stanziamento in proposito. Ma per oggi io sono d'accordo col senatore Ferrero di Cambiano, e comprendo che volere istituire una Sezione specialmente in casa d'altri, senza portarvi nessun contributo o concorso di danaro, è cosa che può veramente sembrare eccessiva; d'altronde sono anche nella condizione di non poter consentire quello che a me non è stato accordato, sempre per le condizioni attuali del bilancio. Speriamo che tra breve le condizioni di esse sieno tal-

mente migliorate da consentire un congruo stanziamento e lasciamone la libertà al ministro del tesoro.

Questo mi pare l'unico modo per potere domani praticamente ottenere l'istituzione della Sezione che noi desideriamo, la quale è senza dubbio molto opportuna, ma non è la principale cosa che noi ci proponiamo con questo disegno di legge. Il disegno di legge infatti provvede a molti bisogni della pesca con i suoi stanziamenti. Per il credito vuol dire che gli enti pescherecci, le nostre cooperative, dovranno rivolgersi agli istituti ordinari, come hanno fatto fino qui; non sarà un gran male, se non abbiamo oggi la possibilità di dare a loro il credito mediante un contributo finanziario dello Stato. È vero che allora il senatore Ferrero di Cambiano mi può rispondere « se questa possibilità non l'abbiamo, non dobbiamo dare alle cooperative dei pescatori l'illusione di poterle aiutare, perchè verranno a picchiare al nostro istituto, e noi non potremo corrispondere alle loro richieste », e allora è meglio non precluderci oggi la strada, ma lasciare una porta aperta per risponder domani, senza bisogno di venire con nuovi progetti di legge davanti al Senato e alla Camera, cioè perdere di nuovo un tempo che può oggi essere utilmente risparmiato.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Onorevole ministro e onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, sono lieto che abbiate concordato nei concetti che ho avuto l'onore di esporre, ma non mi posso dichiarare soddisfatto di quanto ha detto l'onorevole ministro. Noi dobbiamo perdere l'abitudine, troppo frequente in Italia, di fare le cose a mezzo, di riconoscere che c'è un bisogno, e di non soddisfarlo; in Toscana si direbbe di voler fare le nozze con i fichi secchi. Tutti si accordano ora nel constatare il valore e nel sentire i bisogni della cooperazione. Da qualche tempo si proclama autorevolmente e molto opportunamente dal Governo, che nella cooperazione sta il segreto della rinnovazione economica del nostro paese, e della nuova e migliore organizzazione del lavoro; ma se a questa cooperazione, che proclamiamo necessaria, non si danno i mezzi, suscitiamo

delle illusioni, risvegliamo delle aspettative, provochiamo delle richieste che non sappiamo poi soddisfare.

E intendo parlare di tutta la cooperazione, non soltanto di questa ma di tutte le sue forme e categorie.

Fin da quando si è parlato di nuove proposte di legge per la pesca e per i pescatori, si è accennato al credito e alla necessità di intensificarlo per darle nuova vita di azione e di produzione, e io non dubito che ella, onorevole ministro, abbia trattato col suo collega del tesoro per ottenere questo maggior credito, e comprendo che l'on. suo collega nelle strettezze del tesoro glielo abbia conteso. Ma allora quale efficacia avranno queste nuove proposte di legge? Occorre dunque assolutamente che ella rinalzi le sue domande, e che il ministro del tesoro ceda alla evidenza del bisogno e conceda in quella maggior misura che potrà la congrua dotazione di cui ho parlato, alle sezioni di credito peschereccio presso l'Istituto Nazionale per la cooperazione.

Sino ad ora poche cooperative, pochi sindacati, ne hanno potuto ottenere modeste sovvenzioni, ma troppo poco si è fatto dall'Istituto per la ristrettezza dei mezzi, e la efficacia ne è stata scarsa.

Or se vogliamo entrare nella nuova via, se vogliamo dare calore di vita all'industria della pesca ed aiutare efficacemente i pescatori, si deve dar loro il credito altrimenti non si costruiranno battelli, non si faranno impianti, non si potranno predisporre magazzini di deposito e di vendita e nemmeno fare l'esercizio vero della pesca.

Ella deve essere il primo a convertire il ministro del tesoro e tanto più che col mio emendamento non dico che lo Stato debba dare i 20 milioni a fondo perduto; lo chiamo soltanto a fornirli per un certo tempo e magari con un certo interesse, e come ha fatto per le cooperative di consumo con le modalità che sono enunciate nel relativo decreto.

La formula da lei proposta, onorevole ministro, mi sembra poi anche meno opportuna e meno persuasiva e quasi mi farebbe pentire di aver parlato e di aver proposto il mio emendamento, perchè nel testo di legge almeno si dice che è istituita la sezione di credito peschereccio.

Se si dicesse invece soltanto che si potrà istituire la sezione, verrebbe a mancare quell'impegno che oggi o domani deve trarre seco la conseguente assegnazione dei fondi. Ond' è che la prego vivamente di non insistere nella nuova dizione e di lasciare intatta quella che sta nel disegno di legge.

Se ella, onorevole ministro, non può accettare il mio emendamento, lo sospenda e interpellì l'onorevole suo collega del tesoro: ma non facciamo una legge che non potrà avere nella sua efficienza pratica tutti i favorevoli risultati che ne aspettiamo.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io non ho difficoltà di lasciare il testo come è, cioè « è istituita »; ma come promessa, non come una affermazione ed un impegno attuale.

Avevo sostituito la parola con « potrà istituirsi » perchè mi pareva più rispondente detta frase all'osservazione che aveva presentato il senatore Ferrero di Cambiano. Siccome desidero deferire al suo autorevole desiderio, mantengo il testo di prima. Ma sono dispiacente di non potere consentire altro, almeno per il momento. Ho fatto tutte le insistenze possibili e le rinverò al più presto.

Posso assicurare l'onorevole Ferrero di Cambiano che anche nelle altre richieste per fondi che non vengono dati a fondo perduto, ma che debbono essere restituiti, il Consiglio dei ministri, in parecchie occasioni, ha respinto le richieste che avevo presentato per il credito agrario della Sicilia, o delle regioni colpite dalla siccità ed in altri così consimili.

Debbo insistere quindi presso il senatore Ferrero di Cambiano perchè rinunci alla sua proposta o la limiti, se crede, ad una aggiunta all'ultimo capoverso dell'art. 4.

Potrei consentire che al capoverso « Le norme per il funzionamento della sezione saranno stabilite con regolamento, soggetto ad approvazione del Ministero dell'agricoltura », si sostituisse: « Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio le somme occorrenti da erogarsi con le norme che verranno stabilite in un regolamento compilato dai ministri d'agricoltura e del tesoro ».

Così manteniamo la sezione, diamo la possi-

bilità di dotarla da un giorno all'altro, dei fondi necessari pel suo funzionamento: se non oggi di fronte alla discussione, domani quando la legge sarà nella sua prima applicazione. Lasciamo al Tesoro la possibilità di provvedere in seguito. La nostra legge farà sorgere in tutta Italia una fitta rete di cooperativa di pescatori, ed allora questi lavoratori organizzati potranno parlare un linguaggio forse più ascoltato di quello nostro che troppe volte suona alle orecchie del collega del tesoro; ed allora le concordi richieste nostre potranno essere accolte.

Oggi non lo credo possibile. Quindi in questo, senso mi permetto di raccomandare al Senato, se il senatore Ferrero di Cambiano insiste nella sua osservazione e se i componenti l'Ufficio centrale credono di accettare, la proposta che ho letto.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale consente.

FERRERO DI CAMBIANO. Starà agli atti l'emendamento, quale io ho avuto l'onore di proporlo, come ricordo e come richiesta del minimo necessario, ma poi, non potendo avere quello che ora ho chiesto, mi rassegnerò e accetto la proposta dell'onorevole ministro per l'agricoltura confidando che l'onorevole ministro del tesoro non attenda, per dare il di più che occorre, le insistenti domande degli organizzati...

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non ho detto organizzati.

FERRERO DI CAMBIANO... che non devono essere il solito movente e la solita spinta per ottenere dal Governo...

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Ho parlato d'interessi.

FERRERO DI CAMBIANO... L'evidenza delle cose si imporrà e allora speriamo che il ministro del tesoro si arrenderà a questa evidenza. In questo senso e con questa fiducia ringrazio l'onorevole ministro per quella parte della mia proposta che ha accettata.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrero di Cambiano ritira la sua proposta di emendamento?

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo che rimanga negli atti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha presentato un emendamento che viene accettato dall'Ufficio centrale e che suona così:

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio le somme occorrenti e che verranno stabilite insieme alle norme di funzionamento da un regolamento che sarà compilato dal ministro di agricoltura e dal ministro del Tesoro ».

Questo emendamento va a sostituire il secondo comma dell'art. 4.

Chi approva l'art. 4, così modificato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Il credito è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale di pari grado a quello sancito nel n. 12 dell'articolo 675 del Codice di commercio.

Il privilegio graverà sulle navi e sui battelli, e sui materiali necessari alla costruzione, sarà preferito a qualunque altro derivante da contratto, seguirà la nave, il battello ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e nei casi di perdita delle cose, il credito si eserciterà con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola desideroso di qualche schiarimento che il signor ministro e l'Ufficio centrale potranno darmi su questo articolo, che è uguale tanto nel testo ministeriale quanto in quello dell'Ufficio.

Si parla qui di un privilegio accordato a questi crediti che graverà, si dice nel capoverso, sulle navi e sui battelli e sui materiali necessari alla costruzione: poi si dice: « sarà preferito a qualunque altro derivante da contratto e sarà di pari grado a quello sancito nel n. 12 dell'art. 675 del Codice di commercio », che riguarda il privilegio che hanno sopra le navi il credito della nave per il prezzo ancora dovuto al venditore: e si prosegue: « e avrà questo grado di preferenza e seguirà la nave, il battello e il materiale presso qualunque terzo possessore nel caso di perdita, ecc. ».

Ora un dubbio mi sorge sulla bontà di questa persecuzione del privilegio presso terzi per quel che riguarda i materiali necessari alla costruzione. Fino a che si tratta di navi

e di battelli essi hanno una certa individualità a sè e chiunque in seguito li acquisterà, saprà già che corre questo pericolo che vi sia un Istituto che ha questo credito privilegiato sopra di essi.

Ma altrettanto dubito si possa dire quanto ai materiali necessari alla costruzione. Si è accatastato, poniamo, del legname o del ferro nel cantiere di costruzione, il materiale viene asportato, un terzo lo acquista in buona fede: deve trovarsi esposto a questo pericolo che sorga un Istituto col suo credito privilegiato e faccia valere il privilegio su quei materiali che, a differenza dell'ente nave, non tradiscono nella loro esistenza la possibilità che un simile privilegio gravi su di essi?

Mi pare che questo sia un po' troppo grave, che tradisca la buona fede degli acquirenti. Penso a ciò che avviene in diritto civile per quanto riguarda il privilegio del locatore riguardo al mobilio del conduttore o agli *instrumenta fundi*: dopo un certo tempo da che è stato asportato, quaranta o quindici giorni a seconda dei casi, fuori della casa o del fondo che arredava, cessa il privilegio ed il locatore non li può perseguire con la sua azione privilegiata.

Ma vi è di più; nell'ultima parte dell'articolo si aggiunge « salvi sempre i diritti acquisiti dai terzi dopo il trasporto ». Il mobilio di cui era fornita la casa o gli strumenti rurali introdotti nel fondo da me dato in locazione, lo ha acquistato un terzo dopo che il conduttore lo aveva asportato dalla casa o dal fondo: egli lo acquista bene. Mi pare che da questo principio così utile alla commerciabilità si decampi quando il privilegio in discorso, oltre che farlo valere con tanta estensione sui battelli e sulle navi, lo si estenda anche ai materiali necessari alla costruzione, sicchè possano con l'azione privilegiata del creditore essere perseguiti presso qualunque terzo possessore, per quanto questi li abbia in perfetta buona fede acquistati dopo che erano stati portati fuori del cantiere in cui dovevano essere adibiti alla costruzione delle navi. Questo è il punto sul quale desidero qualche chiarimento dall'Ufficio centrale.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale sopra le disposizioni di questo articolo relativo ai privilegi che devono essere le garanzie del credito. Ed dico che non è sufficiente e non è appropriato quel privilegio che si vuol dare sulle navi o battelli o attrezzi per garantire il creditore; non è appropriato perchè è diversa l'indole dei crediti che vogliamo concedere agli impianti e all'esercizio della pesca da quello riguardante la costruzione delle navi: non è sufficiente perchè nel caso del cumulo di credito se guarentite già il credito per la costruzione delle navi non rimane campo per la garanzia delle sovvenzioni per l'impianto e l'esercizio della pesca. Potrei anche rispondere a quello che ha osservato l'onorevole senatore Polacco relativamente alla costruzione delle navi e al materiale dei cantieri, ma vi risponderanno più autorevolmente di me gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale. Mi preoccupa invece e parlerò delle varie e diverse garanzie, dei vari e diversi privilegi che devono assicurare le differenti sovvenzioni di credito che occorrono e che sono necessarie per lo svolgimento e per la intensificazione dell'industria peschereccia.

Se si concede il fido per la costruzione di navi o battelli o per attrezzi di pesca, allora sta bene il privilegio sulla nave costituito a norma dell'articolo 675 del Codice di commercio e sia pure esteso ai materiali di costruzione che stanno nei cantieri e valgano per questo privilegio le modalità sancite nell'articolo di cui discutiamo.

Se invece si tratta d'impianti per l'esercizio della pesca, di magazzini di deposito o di vendita, le sovvenzioni ad essi relative possono e devono potersi garantire in varie maniere: può trattarsi di garanzie personali o di garanzie reali, di avallo o di ipoteca, ed è opportuno di lasciarne la determinazione all'Istituto sovventore secondo le norme del diritto comune, con quelle agevolazioni fiscali, - sarebbe opportuno il concederle - che rendano meno costoso il credito. Ma altro non occorre di dire nell'articolo.

Se infine si tratta di sovvenzioni per l'esercizio della pesca, per l'esercizio dei magazzini di deposito o di vendita, per l'analogia che hanno queste sovvenzioni con quelle concesse alle coo-

perative di consumo, si potrebbe e si dovrebbe concedere il privilegio sulle merci di cui al decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723 e Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1459 e quindi con le stesse modalità e con le stesse facilitazioni che sono sicuramente note all'onorevole ministro e agli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, senza che io mi dilunghi ad enumerare tutte le disposizioni che disciplinano codesto privilegio.

Con queste diverse forme di privilegio si garantisce ogni maniera di credito che occorra all'industria della pesca ed a tutte si provvede convenientemente.

Confido quindi che ministro ed Ufficio centrale vorranno favorevolmente accogliere e far proprio l'emendamento ossia il nuovo testo dell'articolo 5 che mi onoro di proporre nei termini seguenti:

« Il credito per la costruzione e per l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale di pari grado a quello sancito nel numero 12 dell'articolo 675 del Codice di commercio.

« Il privilegio graverà sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, sarà preferito a qualunque altro derivante da contratto, seguirà la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e nei casi di perdite delle cose il credito si eserciterà con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

« Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, sarà assistito da garanzie reali o personali da determinarsi dagli istituti sovventori.

« Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723 e Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1459 ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'onorevole senatore Polacco ha rilevato che la costituzione di un privilegio a garanzia del credito che sia stato sovvenuto da parte dell'Istituto nazionale del credito per la cooperazione, può essere riconosciuto legittimo in quanto si eserciti sulla nave o sul battello, ma ha sollevato il dubbio

che la buona fede del terzo eventuale acquirente d'una porzione o di tutti i materiali destinati alla costruzione possa venir sorpresa o delusa se questo privilegio venga esteso anche ai materiali necessari alla costruzione stessa. Egli si è preoccupato della situazione in cui si verrebbe a trovare un terzo il quale acquistasse una porzione o tutti i materiali da parte del costruttore, li acquistasse in perfetta buona fede e si vedesse poi soggetto all'evizione totale o parziale dei materiali medesimi in forza dell'esercizio del diritto privilegiato consentito al creditore.

Ed il senatore Polacco si è acutamente dato carico della mancanza di un modo di pubblicità di questo privilegio per guisa che esso potesse non essere mai legalmente ignorato dal terzo eventuale acquirente dei materiali medesimi.

Egli si è preoccupato di mantenere la mobilità legale al mobile per natura come è il materiale necessario alla costruzione. Mi pare di aver reso il concetto del collega Polacco.

Ora io debbo al collega Polacco, che opportunamente ha sollevato questo dubbio, una doppia spiegazione. Debbo spiegargli il perchè aderendo alla proposta del ministro, la Commissione, che si è fatta carico opportunamente nelle sue discussioni delle considerazioni testè svolte dall'onorevole Polacco, abbia tuttavia mantenuta la medesima dizione che il progetto ministeriale proponeva.

Debbo dargli una seconda spiegazione per tranquillizzarlo subito in ordine alla durata del privilegio, anche in quanto esso affetti i beni mobili costituiti dai materiali necessari alla costruzione. E per la durata mi bastaricordare al collega Polacco che essendosi questo privilegio richiamato al n. 12 dell'art. 675 del Codice di commercio, la durata non può esser maggiore di quella stabilita dall'art. 678 del Codice stesso, il quale dice che oltrechè nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi dei creditori sulla nave si estinguono col decorso del termine di tre mesi nel caso di alienazione volontaria. Quindi il privilegio non durerà mai oltre i tre mesi. Essendosi questo privilegio stabilito per la nave dall'art. 675, n. 12 del Codice di commercio, esteso anche ai materiali, la durata del privilegio sopra i materiali stessi non potrà essere

diversa da quella stabilita per il privilegio sopra la nave.

Ma l'onorevole Polacco, come dissi testè, ha sollevato il dubbio che la buona fede del terzo eventuale acquirente dei materiali in tutto o in parte necessario alla costruzione delle navi o dei battelli adibiti alla pesca e sui quali sia stato consentito il prestito dall'Istituto nazionale per la cooperazione possa essa venir sorpresa o delusa per il fatto che questo privilegio non possa egli conoscere ed ha rilevato che, mentre per la nave e per il battello c'è un'individuazione materiale obiettiva che permette che questo privilegio si concreti sopra un oggetto preciso, questa materiale individuazione non è invece possibile per i materiali, quindi manca una determinazione che comprenda i materiali oggetto del privilegio.

L'onorevole Polacco forse non ha avuto occasione, come l'ha avuta moltissime volte chi ha l'onore di parlarvi, di aver constatato in pratica come questa forma di privilegio si costituisca contrattualmente. Permetta l'onorevole Polacco che io dica una improprietà giuridica, perchè contrattualmente non si costituiscono privilegi, ma prelazioni. Ad ogni modo si costituisce contrattualmente di frequente una prelazione la quale corrisponde esattamente a questi privilegi.

Se l'onorevole Polacco domanderà a tutti i ministri della marina che sono qui presenti che cosa si stipuli nei contratti di costruzione delle navi commesse per conto dello Stato ai singoli costruttori, troverà in tutti questi contratti una clausola contrattuale che è letteralmente riprodotta nelle disposizioni di legge in esame.

Per tutte le costruzioni dello Stato, lo Stato che vuole garantirsi dell'anticipazione che fa all'atto della stipulazione del contratto, e degli acconti di prezzo che esso va dando mano a mano che la costruzione si va svolgendo, ha adottato nelle sue stipulazioni, nei suoi contratti tipo, questa clausola.

Tutte le Società di navigazione - e posso modestamente dire di saperne qualche cosa - tutte le Società di navigazione che hanno stipulati dei contratti di costruzione per navi del costo di molti e molti milioni, hanno adottata, prendendola di sana pianta dai contratti dello Stato, questa stessa formula. Quindi in pratica

questa formula ha avuto finora un'attuazione che non ha mai dato luogo ad inconvenienti.

Io mi rendo conto dello scrupolo più teorico che pratico che preoccupa l'egregio collega onor. Polacco, quello cioè che vi possa essere un eventuale acquirente di buona fede di una porzione di materiale, il quale possa un giorno, dopo averlo pagato, vedersi soggetto alla revisione parziale o totale di questi materiali che ha acquistati. Ma qui ci trovavamo di fronte alla considerazione di due interessi positivi e pratici: conviene meglio proteggere gli interessi del sovventore del danaro con cui si deve procedere alla costruzione delle navi e dei battelli da pesca, e soprattutto alla protezione di una istituzione nazionale del credito per la cooperazione, o conveniva meglio avere un grande rispetto per questo ipotetico acquirente di buona fede di costali, di puntali, di pezzi di nave?

Praticamente questo acquirente di buona fede deve essere rarissimo: non si comprano dei pezzi di nave da costruire; non si comprano da un cantiere. Un cantiere acquista dei materiali per costruire, non ne vende.

POLACCO. I materiali necessari alla costruzione...

ROLANDI RICCI. ...I materiali necessari alla costruzione un cantiere li acquista non li vende. Ora questo privilegio che cosa colpisce? Colpisce i materiali necessari alla costruzione. Ma presso chi li colpisce? Presso il costruttore.

Se voi volete che il costruttore riceva la sovvenzione, bisogna che mettiate il sovventore nella situazione di essere sicuro, di essere garantito che il danaro che egli dà prima che la nave sia costruita, non venga distolto ad altro fine e non venga investito in un materiale che poi venga rivenduto. Questo è praticamente quello che accade.

Tra i due interessi, quello di un ipotetico acquirente di buona fede, e quello del sovventore della costruzione, abbiamo creduto bene di proteggere quello dell'Istituto sovventore. Se no, non si giunge a sovvenire che le navi già costruite.

Se poi il Senato crede che i principi del diritto civile meritino un rispetto così assoluto, possiamo modificare la nostra proposta; ma se il Senato entra nel criterio pratico che qui bisogna che cerchiamo in tutti i modi di aiutare

la costruzione delle navi e dei battelli da pesca e che per aiutarla bisogna mettere in grado chi li deve costruire di ricevere delle anticipazioni, bisogna che il privilegio copra i materiali necessari che si trovano in cantiere. Spero che l'onorevole Polacco vorrà acconsentire che questi riflessi d'indole pratica, i quali riconoscono tutta l'esattezza, tutta la finezza che sempre mi è occorso di dover constatare nelle sue acute osservazioni, possono forse consigliare il mantenimento del testo così come lo abbiamo redatto, e possono forse persuaderlo a non voler insistere nel domandarci una variazione che sarebbe sostanziale.

L'onorevole collega Ferrero di Cambiano ha proposto un emendamento che - se mi permette - rileggo.

L'emendamento sarebbe questo: « Il credito per costruzione e per l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca è di pien diritto garantito da speciale privilegio giuridico di pari grado a quello sancito dal n. 12 dell'art. 675 del Codice di commercio. Il privilegio graverà sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, sarà preferito a qualunque altro derivante da contratto, seguirà le sorti della nave e del materiale presso qualunque terzo possessore. Il credito si eserciterà sull'indennità di assicurazione. Il credito per l'impianto dei magazzini, di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca sarà assistito da garanzie reali e personali da determinarsi dall'istituto sovventore. Il credito per l'esercizio dei magazzini deposito e vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, concernenti provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di consumo ».

La Commissione non può che ringraziare l'onorevole collega Ferrero Di Cambiano di aver riunito in una formula le diverse situazioni del privilegio e non può non riconoscere che questa formula risponde meglio di quella della Commissione al fine che ci eravamo proposto. Soltanto mi permetterei di pregare, a nome della Commissione, il collega Ferrero Di Cambiano ed il Senato a volere accettare ancora una aggiunta che è questa. Poco fa noi ci siamo sentiti esporre con grande e ammirabile lealtà dal ministro dell'agricoltura le scarse speranze che egli ha sulla possibilità che

quel credito peschereccio che è istituito dall'art. 4 abbia un'attuazione in tanto in quanto l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione non potrà facilmente avere i mezzi disponibili per effettuare il prestito. La Commissione in questo è d'accordo con l'onorevole Ferrero Di Cambiano ed ha soppresso quel capoverso nel quale si diceva che era consentito agli Istituti di credito ordinario cioè alle Banche - Banca commerciale, Credito italiano, Banco di Roma, ecc. - di prestare i propri quattrini ad un tasso non superiore a quello del Banco d'Italia, diminuito, anzi, di un punto. E la ragione della soppressione l'abbiamo detta poco fa e infatti non vi era praticità a mantenere una disposizione con cui si autorizzavano degli Istituti a prestare dei quattrini ad un saggio inferiore a quello normale. Ma adesso l'Ufficio centrale pensa che se il credito peschereccio non potrà facilmente trovare una attuazione con i mezzi di cui dispone l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione vi possono però essere Istituti di credito ordinario o anche privati che siano disposti a fare delle sovvenzioni. In questo caso però l'Istituto ordinario o il privato (che farà la sovvenzione non più a dei tassi inferiori a quello di sconto degli Istituti di emissione ma a quel qualunque tasso che il mercato mondiale del momento suggerirà a lui di chiedere e al debitore di offrire) hanno il diritto di avere la stessa garanzia che avrebbe l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, e, anzi, il dargli questa garanzia sarà un mezzo per ottenere che la sovvenzione sia fatta ad un tasso meno elevato. Non ci dimentichiamo che oggi nel mercato internazionale del danaro il tasso è elevatissimo e quindi tutto quello che può favorire il minor tasso - e il migliore dei mezzi per favorire il minor tasso è quello della sicurezza - è desiderabile che venga accolto.

Perciò proporremo che sia aggiunto questo inciso all'emendamento dell'onor. Ferrero Di Cambiano. « Il credito per la costruzione e acquisto dei battelli e attrezzi da pesca è fatto dall'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione o da altri Istituti o da privati » con tutto quel che segue. Con questo emendamento dell'emendamento l'Ufficio centrale proporrebbe al Senato l'adozione del nuovo testo dell'articolo 4.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà di approvare l'articolo proposto dal senatore Ferrero di Cambiano con l'aggiunta della Commissione; per quanto riguarda la proposta del senatore Polacco dopo la risposta del senatore Rolandi Ricci lo prego di vedere se non sia il caso di ritirarla; quando vi dovesse insistere pregherei la Commissione di esaminare la possibilità di eliminare la contestazione togliendo l'accento al materiale.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non domanderei nemmeno questo tanto che concederebbe l'onorevole ministro; si conservi pure l'accento ai materiali; il privilegio li colpisca pure, ma se ne limiti l'efficacia, come ho detto, nei riguardi dei terzi acquirenti dopo il loro trasporto fuori del cantiere.

Risponderò poi brevemente alle osservazioni dell'onorevole Rolandi Ricci.

Non vorrei si credesse che io porti qui la mia veste professorale, che invece sempre abbandono quando lascio la Cattedra. Potrebbe sembrare ch'io abbia fatto della opposizione teorica ad una necessità pratica. No! Qui mi sono fatto eco, anche in questa materia, di un principio eminentemente pratico che, come mi insegna l'onorevole Rolandi Ricci, ispira tutto il movimento dei beni mobili nella nostra legislazione: quel principio che ispira l'art. 707 del Codice civile, quando dice che, in fatto di mobili, il possesso val titolo.

Questo è un principio fondamentale e pratico della nostra legislazione che contraddice all'antico principio teorico in fatto di rivendicazione; *ubi rem meam invenio, ibi vindico*, ogni qualvolta quando la cosa sia un mobile per natura e l'acquirente sia di buona fede. E ciò per agevolare la circolazione, la commerciabilità di beni come sono i mobili destinati a continui e rapidi trapassi. Dunque non sono vedute teoriche, anzi, eminentemente pratiche, quelle che hanno ispirati i principî che regolano il possesso mobiliare di tutta quanta la nostra legislazione. L'onorevole Rolandi Ricci mi ha richiamato all'articolo 678 del Codice di commercio e lo ringrazio: conoscevo questo articolo che limita a tre mesi la durata del privilegio sopra la nave nel caso d'alienazione volontaria della nave stessa. Ma se la

cosa può andare nei riguardi della nave, di cui solo tratta quell'articolo del Codice mercantile e per cui vi ha quella pubblicità che è insita nella natura stessa dell'oggetto, non va per i semplici materiali, rispetto ai quali converrà almeno l'onorevole Ricci che la durata di novanta giorni è esorbitante di fronte al periodo ben più ristretto che in tema di locazione vale per la durata del privilegio tanto su i mobili della casa quanto su gli strumenti rurali, quando questi mobili e questi strumenti rurali siano stati rispettivamente asportati dalla casa o dal fondo.

L'onorevole Rolandi Ricci oltre a tutto limitava l'ipotesi al caso di chi comprò i materiali dal costruttore; ma l'ipotesi è più generica; può ben trattarsi di successivi passaggi e però di persona acquirente da un terzo, che a sua volta ebbe la cosa del costruttore: perchè si dice nel nostro diritto che il privilegio perseguita la cosa nella mani di qualunque terzo.

Quindi la proposta che io facevo non era già di escludere il provvedimento su i materiali, come in via subordinata consentirebbe l'onorevole ministro ma dire invece: il privilegio graverà sulle navi, su i battelli e su i materiali necessari alla costruzione, sarà preferito a qualunque altro derivante da contratti, seguirà la nave e il battello (e qui eliminerò i materiali) presso qualunque terzo, possessore.

Il privilegio seguirà pure il materiale necessario alla costruzione entro quindici giorni da quello in cui sia stato asportato dal cantiere, salvo però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Molto volentieri accetterei l'emendamento dell'onorevole Polacco, ma devo pregarlo di nuovo di riflettere se praticamente il sovventore del denaro dovrà stare a far la guardia nel cantiere, per poter perseguire i materiali entro i quindici giorni.

A questo modo, a forza di voler garantire gli eventuali terzi di buona fede, portiamo praticamente la legge a non servire al suo scopo; quindi siamo proprio costretti a pregare l'onorevole Polacco di non insistere.

Non ci sembra praticamente utile che ci preoccupiamo di dar tutte queste garanzie a favore di un terzo molto ipotetico acquirente di buona fede, perchè l'acquirente di buona fede di un cantiere si trova in una condizione diversa da colui che può aver acquistato un mobile asportato dalla casa, di cui il conduttore debba ancora pagare il fitto; in un cantiere è difficile che ci sia un acquirente di buona fede: *a priori* sarà un acquirente di scarsa buona fede, che non merita molta protezione, mentre invece è il sovventore che merita maggior garanzia.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non insisto; ripeterò solo quanto l'on. Ferrero di Cambiano ebbe a dire sull'articolo precedente a proposito di un suo emendamento non accettato. Desidero che ne sia presa nota nel verbale, a scarico di mia coscienza nella tentata tutela di questo ipotetico acquirente che l'on. Rolandi Ricci dice non meritare tutta questa garanzia.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Farò una breve dichiarazione. Per quanto abbia una scarsa fiducia che dai grandi Istituti di credito venga larga copia di sovvenzione all'industria della pesca, tuttavia accolgo volentieri l'emendamento al mio emendamento proposto dall'Ufficio centrale a mezzo dell'onorevole collega Rolandi Ricci. È giusto che il credito sia garantito da chiunque venga fatto all'industria della pesca.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrero di Cambiano in luogo dell'art. 5 ha proposto il seguente emendamento accettato dall'Ufficio centrale con una aggiunta, e dal ministro di agricoltura:

« Art. 5°. — Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli ed attrezzi da pesca, sia se concesso dall'Istituto nazionale del credito per la cooperazione, sia se concesso da altri creditori privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale di pari grado a quello sancito nel n. 12 dell'articolo 675 del Codice di commercio.

« Il privilegio graverà sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, sarà preferito

a qualunque altro derivante da contratto, seguirà la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e nei casi di perdite delle cose, il credito si eserciterà con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

« Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca sarà assistito da garanzie reali o personali da determinarsi dagli Istituti sovventori.

« Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci, di cui al decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 793, e dal Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1495, concernenti provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di consumo ».

Metto ai voti questo nuovo testo dell' art. 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 6.

Le cooperative ed i consorzi ammessi al prestito hanno l'obbligo di assicurare presso l'Istituto nazionale di assicurazione le navi, i battelli, gli attrezzi e le cose delle singole industrie per le quali il prestito stesso fu concesso.

Ogni inadempienza in ordine all'obbligo di assicurazione produce, a danno della Cooperativa, la decadenza del termine per la restituzione delle somme ricevute in prestito.

Le condizioni ed i limiti delle assicurazioni saranno stabiliti con speciale regolamento da emanare con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura.

(Approvato).

TITOLO IV.

COOPERATIVE FRA PESCATORI E CONSORZI DI ESSE

Art. 7.

Le Società cooperative di pescatori lavoratori oltre ogni altra agevolanza tributaria concessa dalle leggi vigenti, godranno, purché riunite in Consorzio come all'articolo 8, i seguenti benefici:

a) le esenzioni, per dieci anni dalla data della presente legge, di cui agli articoli 27, n. 9 della legge (testo unico) 4 luglio 1897,

n. 414 e 153 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217 e anche per il registro e bollo degli atti di acquisto delle navi da pesca o di trasporto del pesce purché il capitale sociale di ciascuna non superi le 500 mila lire;

b) applicazione ai prestiti contratti a norma dell'art. 4 della presente legge delle disposizioni, di cui agli articoli 9 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1916, n. 737 e 5 del decreto luogotenenziale n. 386 del 14 febbraio 1918;

c) concessione, su parere del Comitato interministeriale di cui all'art. 34, di premi per costruzione di scafi con o senza motori e di scafi portapesce;

d) concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di genere di consumo pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari alla industria della pesca e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo della industria pescareccia.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICHELI *ministro di agricoltura*. Ho chiesto di parlare per dichiarare a nome del ministro delle Finanze, e con questo scioglio la riserva fatta ieri, che egli consente che sia portata a 500 mila lire l'esenzione di cui al capoverso 1°, dell'art. 7°.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Le cooperative di cui all'art. 7, possono riunirsi in Consorzio secondo norme da fissarsi per regolamento.

I Consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione sarà riconosciuta con decreto del Ministero dell'Agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale per la pesca.

Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, dovranno essere approvati dal Ministero di agricoltura, sempre sentito il parere del Comitato interministeriale per la pesca.

(Approvato).

Art. 9.

Per gli scopi di cui al presente articolo, possono venire concesse alle cooperative ed ai Consorzi di esse, aree e fabbricati del demanio marittimo, mediante l'annuo canone di lire una, a titolo di semplice riconoscimento della proprietà demaniale.

Le domande e tutti gli atti relativi a tali concessioni saranno esenti dalle tasse di registro e di bollo.

(Approvato).

TITOLO V.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.

Art. 10.

Le imprese che con qualunque numero di operai pescatori esercitano la pesca, con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e nel decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.

Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Bisogna correggere un errore materiale: là dove è detto « navi galleggianti » bisogna intendere « navi e galleggianti ».

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Mi allieto che in questo disegno di legge si sia riparato ad una lacuna rincresciosa e ingiusta per i pescatori e cioè si sia esteso loro il beneficio dell'assicurazione contro gli infortuni, sia estendendo l'assicurazione a tutta la pesca marittima litoranea e d'alto mare, lacuale e fluviale, sia togliendo la limitazione della legge - testo unico -

del 31 gennaio 1904 relativa alla necessità dei cinque operai addetti ad un'impresa, perchè sorga l'obbligo dell'assicurazione, sia equiparando nelle indennità di infortunio i pescatori agli altri operai, sorveglianti ed apprendisti dell'industria che già godono il beneficio dell'assicurazione.

È la riforma desiderata e reclamata, alla quale intendiamo da tempo e quindi me ne compiaccio e me ne rallegro con l'onor. ministro che la propone e la fa tradurre in legge.

E mi compiaccio in modo singolare che per questa assicurazione si sia data una specie di esclusività alla Cassa nazionale infortuni con una motivazione che onora l'Istituto.

Si dice infatti nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, che non si è creduto opportuno adottare, in tema di Istituti assicuratori, il sistema di assoluta libertà di scelta e ciò per evitare i pericoli derivanti dalla concorrenza di una industria che, per le sue speciali condizioni di vita, merita di essere più intensamente assistita dallo Stato.

Parole che saviamente preludono ad una riforma più completa in tema di assicurazione contro gli infortuni per tutte le industrie, dando a questa assicurazione il suo vero carattere di assicurazione sociale, giusto quanto già si è fatto per l'assicurazione contro gli infortuni agricoli a beneficio dei lavoratori della terra. Ed aggiunge la relazione ministeriale, che si è creduto quindi opportuno di affidare in via normale l'assicurazione per i pescatori, alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, la quale per le sue origini, per le sue stesse finalità, è l'ente che meglio sembra adatto a questa funzione specialmente per la sua vasta organizzazione.

In queste parole che motivano la proposta del disegno di legge, sta la lode più autorevole e più meritata per la tanto benemerita Cassa nazionale infortuni di cui prendo atto volentieri e di cui ringrazio cordialmente l'onorevole ministro.

Sono certo che anche qui la Cassa nazionale infortuni farà onore al mandato che la nuova legge le affiderà.

Mi potrei soltanto dolere della parte che si è ancor fatta ai sindacati. Ho il massimo rispetto per la mutualità e per le mutue, ma so per dura esperienza cosa siano e cosa valgano

i sindacati, troppo sovente infedeli ai fini da cui muovono e di cui si orpellano, e troppo frequentemente soltanto pseudo sindacati e società d'assicurazione mascherate. Vero è che qui si parla espressamente di sindacati obbligatori e codesto medica e diminuisce il danno e il pericolo, ma avrei pur tuttavia voluto e vorrei che si fosse più coraggiosamente seguita la via tracciata dalle organizzazioni e dai congressi operai e dagli studiosi di assicurazioni sociali, facendo nessuna parte ai sindacati.

Avrei anche voluto e vorrei che per questa nuova assicurazione si fossero istituite una procedura e una magistratura speciale, almeno quella Commissione arbitrale per la definizione di controversie che abbiamo nell'assicurazione contro gli infortuni agricoli col decreto-legge che la governa, per parare a tutti i danni che vengono dalla consueta litigiosità e dalle insidie degli accaparratori di infortuni. La cosa sarebbe stata facile per le assicurazioni pescherecce con la costituzione di Commissioni portuali come le avevamo prospettate e proposte, e mi dolgo che non lo si sia coraggiosamente fatto.

Non propongo tuttavia emendamenti perchè in questo tema e in questa discussione è difficile e forse non opportuno d'improvvisare. Ma confido che di queste mie considerazioni vorrà tener conto l'onor. ministro per l'agricoltura e che le vorrà comunicare al suo onorevole collega per il lavoro e la previdenza sociale, per una prossima riforma di tutta la legge sull'assicurazione infortuni che non deve nè può tardare e di cui la stessa Cassa Nazionale Infortuni ha già presentato, con ricco corredo di dati e di relazioni, uno schema lungamente meditato e elaborato secondo i dettami della dottrina, della giurisprudenza e della pratica, al Ministero per l'industria e commercio. E spero che per intanto l'onor. ministro per l'agricoltura e l'onor. ministro del lavoro, vorranno ricordare ed accogliere le mie raccomandazioni in quella misura almeno che sarà possibile, nella redazione di quel regolamento per l'applicazione delle norme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che è loro mandato con l'art. 17 di questo disegno di legge.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Ringrazio il senatore Ferrero di Cambiano delle sue parole gentili a mio riguardo e specialmente dell'aver consentito a non presentare alcun emendamento.

Comprendo l'importanza delle sue osservazioni e lo assicuro che ne terrò il massimo conto quando, insieme al collega del lavoro, cui spetta questa parte, dovremmo compilare il regolamento; regolamento che deve essere riguardato con quella benevolenza di cui ha dato prova il senatore Ferrero di Cambiano, perchè si tratta di un primo esperimento. Esso sarà per noi fecondo di insegnamento e nella compilazione non verranno trascurate le direttive a cui ha accennato il senatore Ferrero di Cambiano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 10 nel testo che ho letto.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le Società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescherecci, con o senza loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendone un qualsiasi corrispettivo in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.

(Approvato).

Art. 12.

Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è considerato operaio pescatore.

a) chiunque in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, è occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca;

b) chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purchè la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le lire 3600;

c) l'apprendista o mozzo, con o senza remunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a).

(Approvato).

Art. 13.

Quando per particolari condizioni di esercizio dell'industria pescareccia non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della remunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio la remunerazione stessa sarà determinata in base a tabelle di salari medi o convenzionali, da stabilirsi dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per l'Agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 14.

Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti:

1° che esista, oppure sia in seguito costituito un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;

2° che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo l'articolo 1°, n. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel quale caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto al quale sono assicurati gli altri dipendenti.

Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso dalla Cassa Nazionale o di un Sindacato obbligatorio; in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva

essere stipulata presso la Cassa Nazionale o un Sindacato obbligatorio. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla Cassa Nazionale o dal Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.

(Approvato).

Art. 15.

È data facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di emanare, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura, uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente titolo, sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni o il suo Comitato permanente.

Con il predetto regolamento saranno altresì disciplinate le norme per la vigilanza che verrà esercitata dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.

(Approvato).

TITOLO VI.

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA.

Art. 16.

I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgono a data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge, si intendono estinti nei riguardi dei concessionari e passano al patrimonio dello Stato.

S'intenderanno pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del Regolamento 13 novembre 1882, n. 1090 e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503 e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro sei mesi dalla data della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata dai documenti prescritti dall'articolo 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, la Direzione generale

della marina mercantile procederà alla revisione dei decreti, coi quali già venne riconosciuto il possesso di diritto esclusivo di pesca, ed in conformità ai risultati di tale revisione, sentito il Comitato interministeriale della pesca, il riconoscimento sarà revocato o confermato col nuovo decreto, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto e del suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio.

Contro la pronunzia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale Superiore delle acque istituito col decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e secondo le norme stabilite anche col R. decreto legge 27 novembre 1919, n. 2235.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel Demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non entro nel merito della disposizione contenuta nell'art. 16; domanderei soltanto di essere rassicurato sopra un punto ed invoco in proposito una risposta dalla benevolenza dell'onorevole Ministro e dalla Commissione.

In questo articolo si parla di diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico, marittimo e lagunare e nel mare territoriale. Orbene è a tutti noto come ci sia una posizione giuridica speciale riguardo alla laguna veneta per le così dette Valli. Ed è noto altresì come sia ancora in vigore per queste Valli una legge austriaca del 1847. Ora io non vorrei che con questo articolo 16 fosse in via indiretta pregiudicata comunque la questione relativa al carattere giuridico dei diritti vallivi veneti. Trattasi tanto di cosa a sè che davanti all'altro ramo del Parlamento è stato perfino presentato un progetto di legge in proposito di iniziativa di un deputato dell'estrema.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *dell'Ufficio centrale*. Nella intenzione della Commissione fu che la questione delle valli venete non fosse assolutamente pregiudicata.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Per parte mia confermo la dichiarazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 16.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante un quinquennio consecutivo, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunziata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale Superiore delle acque come stabilito nell'articolo precedente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta di dopodomani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge.

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda di accordare una ulteriore proroga dei termini di cui agli articoli 2 e 7 del decreto-legge del 9 ottobre 1919 per la presentazione delle domande di riconoscimento del diritto di proprietà e di utenza delle acque pubbliche.

Lagasi, Rota, Castiglioni,
Botterini.

Al Ministro del tesoro per sapere:

1. se non ritenga opportuno provvedere alla pubblicazine del dato della circolazione totale dei tre banche di emissione e dello Stato, entro due o tre giorni dalla chiusura di ogni decade;

2. se non ritenga, qualora la comunicazione immediata si limitasse alla cifra anzidetta, che verrebbero meno le obiezioni allegate sinora contro la pubblicazione integrale delle situazioni decadali a causa delle difficoltà di sicure comunicazioni telegrafiche tra il centro e le sedi locali della tesoreria e dei banchi;

3. se non reputi opportuno in questa comunicazione rapida abbandonare la vieta e superflua distinzione fra circolazione per conto dello Stato e per conto del commercio, la quale non ha mai avuto una intrinseca portata e tanto meno l'ha oggi quando, per autorevolissime ed ufficiali ammissioni, la circolazione del commercio nasconde, tra le sue pieghe, notevole parte di circolazione di Stato;

4. quale portata abbiano le notizie, ora ufficialmente confermate, di aumenti della circolazione per somme cospicue, che da taluno, con affermazioni capaci di danneggiare, se non siano smentite, il credito del nostro paese, si farebbero ascendere a parecchi miliardi di lire;

5. quale importanza numerica abbia la disoccupazione operaia ed a quali industrie si riferisca, a cui s'intende provvedere con l'annunciato aumento della circolazione; e se il risultato di minore disoccupazione compensi il danno imminente di cambi cresciuti e di ulteriori rincari della vita derivante necessariamente dalla cresciuta inflazione monetaria.

Einaudi.

Al Ministro delle finanze per sapere se l'articolo 8 del decreto-legge per l'imposta straordinaria sul patrimonio escluda le Fabbricerie dall'obbligo della denuncia.

Passerini Angelo.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 6 alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. LXXXV) [Badaloni] - (LXXXVI) [Bergamini] - (LXXXVII) [Bertesi] - (LXXXVIII) [Bonnicelli] - (LXXXIX) [Bouvier] - (XC) [Campostrini] - (XCI) [Canevari] - (XCII) [Capece-Minutolo].

III. Votazione per la nomina:

- a) di un Commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione;
- b) di un membro della Commissione di contabilità interna;
- c) di un membro della Commissione per decreti registrati con riserva.

IV. Svolgimento della mozione dei senatori:

Pellerano, Colonna Fabrizio, Lustig, Cencelli, Frascara, Di Prampero, Biscaretti, Colonna Prospero, Mazzoni, Salvago Raggi, Boncompagni, Dallolio Alberto, Ferraris Dante, Torrigiani Filippo, Mazziotti e Mosca.

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori (N. 129).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parti di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici (N. 165);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918 n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione (N. 102);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, numero 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, numero 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215 contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 78);

Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 86);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, numero 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118);

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (Numero 133);

VII. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse da notari (N. 32).

(Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Licenziato per la stampa il 20 dicembre 1920 (ore 15).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.